

riferimento per il supporto clinico in risposta a episodi di bioterrorismo e di emergenze sanitarie di altra natura, di cui al punto 4.8 della seconda parte del Piano sanitario nazionale 2003-2005 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Il finanziamento pari a euro 2.943.804,32, in premessa citato, assegnato con decreto del Ministro della sanità 18 aprile 2000 all'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», è revocato e riassegnato allo stesso Istituto per «completamento padiglione Baglivi; ristrutturazione complesso di sale polivalenti; consolidamento uffici di Direzione».

Art. 2.

Gli interventi verranno ammessi a finanziamento, su richiesta dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», con successivo atto, con le procedure previste nell'Accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per l'acquisizione del prescritto visto e della conseguente registrazione.

Roma, 18 dicembre 2003

*Il Ministro: SIRCHIA*

*Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2004  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 262*

04A07715

DECRETO 17 maggio 2004.

**Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI**

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;

Vista la decisione del Consiglio 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese del settore veterinario;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il decreto 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigeni e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici e forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 91/685/CEE recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 4121 del bilancio del Ministero della salute;

Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantità necessarie di vaccini o antigeni, occorre stabilire le quantità di vaccini e antigeni che dovranno essere prodotte dagli Istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Decreta:

Art. 1.

Le regioni e province autonome, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli interventi di profilassi obbligatoria nei confronti delle malattie infettive e diffuse degli animali con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale — cap. 2700 del Ministero del tesoro — esercizio finanziario 2004.

A tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art. 2, le regioni e province autonome, nei casi in cui sia necessario ricorrere all'approvvigionamento di vaccini prodotti dagli istituti zooprofilattici sperimentali, possono provvedere alla stipula di contratti d'acquisto con gli stessi definendo il numero di dosi necessarie e i tempi di consegna delle stesse.

## Art. 2.

Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della salute costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino.

L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 4121 del bilancio del Ministero della salute per l'anno 2004.

## Art. 3.

Le modalità di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti nonché i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

## Art. 4.

È incaricato della produzione di vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia, per un numero complessivo di 220.719 dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel contratto di acquisto stipulato dal Ministero della salute.

Detto quantitativo di vaccino verrà ottenuto trasformando 220.719 dosi di antigene virale già acquistato dal Ministero della salute nel 2002.

Il prezzo di trasformazione dell'antigene in vaccino è fissato in 0,12 euro per dose oltre IVA.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in 0,18 euro per dose oltre IVA.

## Art. 5.

È incaricato della produzione di antigene virale per ottenere in tempi brevi vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, per un numero complessivo di 430.575 dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel relativo contratto di acquisto stipulato dal Ministero della salute.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in 0,18 euro per dose oltre IVA.

## Art. 6.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, produttore dell'antigene e del vaccino contro la peste suina classica di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della salute impartire all'Istituto produttore le necessarie disposizioni.

## Art. 7.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: MARABELLI

04A07880

ORDINANZA 2 aprile 2004.

Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - Norme relative alla vaccinazione, agli indennizzi e alla movimentazione degli animali vaccinati.

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, recante il regolamento di polizia veterinaria;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini;

Vista la decisione 2003/828/CE del 25 novembre 2003 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini;

Vista la decisione 2004/34/CE della Commissione del 6 gennaio 2004 che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) nonché le correlate disposizioni emanate con provvedimenti del direttore generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. 608/BT/483 del 7 gennaio 2003, e successive modifiche, prot. 608/BT/3836 del 14 ottobre 2003 circa l'impiego dei sierotipi 2, 4, 9 e 16 nella campagna di vaccinazione 2004, prot. 608/BT/4663 del 15 dicembre 2003 relativa alla movimentazione degli animali vaccinati e prot. DGVA-VIII-2601-P I.8.d./18 del 5 febbraio 2004 relativo all'impiego dei sierotipi vaccinali nei territori sottoposti ad obbligo di vaccinazione;